



Regione Siciliana

# CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA

(Costituito con D.P.R.S. 23 Maggio 1997 pubblicato nella G.U.R.S. n.49 del 6 settembre 1997)

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 1418

Data 1.6.2016

**OGGETTO:** Esecuzione sentenza del Tribunale di Ragusa n°282/2016 nella causa promossa da Lutri Ugo avverso il Consorzio di Bonifica n°8 di Ragusa. Licenziamento in tronco del dipendente Lutri Ugo.-

L'anno duemilasedici, il giorno uno, del mese di Giugno,  
presso la sede dell'Ufficio del Commissario Straordinario;

Il Dr. Giuseppe Maria Margiotta, nominato con D.A. n°13 del 16/03/2016, Commissario Straordinario dei Consorzi della Sicilia Orientale (Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina), assistito dal Dr. Giovanni Cosentini, nella qualità di Direttore Generale dell'Ente e dal Dr. Giovanni Guarrisi con le funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

**VISTA** la legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** lo Statuto consortile pubblicato sulla G.U.R.S. del 20 dicembre 1997, n. 71, adottato in modifica, in ultimo, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 160 del 29 dicembre 2011, e approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 384 del 5 ottobre 2012;

**CONSIDERATO** che le modifiche apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio di separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;

**VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n.1 dell'8.8.2014 con la quale viene approvato l'atto di indirizzo di utilizzo del nuovo schema di delibera, redatto dall'Ufficio del Commissario al quale, i Consorzi di Bonifica afferenti al nuovo Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale dovranno riferirsi ed uniformarsi per la predisposizione di tutti gli atti deliberativi;

**VISTA** la circolare dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento Interventi Infrastrutturali – Servizio 1 – prot. n. 36366 del 22 novembre 2013, con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza e sul controllo preventivo degli atti consortili;

**VISTO** l'art. 9 lettera f dello Statuto consortile;

VISTO il ricorso per inizio del giudizio di merito promosso avanti il Tribunale di Ragusa – Magistratura del Lavoro - dall'avvocato Francesco Riccotti, con domicilio in Scicli in via Marconi n°7, difensore del signor Lutri Ugo, assunto al protocollo consortile al n°12329 del 02/11/2010, con cui il ricorrente richiede la reimmissione in servizio nel suo posto di operaio qualificato di II^ fascia funzionale e la corresponsione delle somme dovute a titolo di mancato percepimento degli emolumenti salariali a far data dal 23/06/2009 in misura pari al triplo della mancata retribuzione;

VISTA la nota consortile n°12473 del 04/11/2010 con cui questo Ente comunica al signor Lutri Ugo la sua reimmissione in servizio a far data dal 08/11/2010;

CONSIDERATO che le ulteriori richieste avanzate dal signor Lutri con il suddetto ricorso vennero giudicate infondate;

VISTA la delibera consortile n°260/2010 con cui si è autorizzato l'avvocato Guglielmo Rustico a costituirsi in giudizio avverso il superiore ricorso promosso contro questo Ente dal signor Lutri Ugo;

VISTA la sentenza del Tribunale di Ragusa – Giudice del Lavoro - n°282/2016, assunta al protocollo consortile al n°5464/2016, con cui sono state rigettate tutte le richieste avanzate dal signor Lutri Ugo, condannando lo stesso al pagamento in favore di questo Consorzio delle spese processuali, liquidate complessivamente in €. 2.200,00 (oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA);

CONSIDERATO che nella succitata sentenza il Giudice del Lavoro ha stabilito che la pena accessoria, inflitta al signor Lutri Ugo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici priva il condannato vita natural durante della possibilità di ricoprire *anche "ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio" (art.28 C.P.)*;

CHE lo stesso Giudice del Lavoro ha riconosciuto la particolare funzione dei Consorzi di Bonifica, che è rivolta, da un lato, alla tutela di interessi propri dei singoli consorziati, ma altresì rivestita dalla legge di connotazioni di pubblico interesse, così come sintetizzato dalla sentenza della Corte Costituzionale n°66 del 1992, e che pertanto è possibile qualificare il dipendente di esso Consorzio, che non rivesta mere mansioni elementari, come *"incaricato di pubblico servizio"*;

CHE il signor Lutri Ugo è operaio qualificato, quindi sicuramente investito di compiti di custodia e vigilanza dei beni gestiti dal Consorzio, e che ciò gli attribuisce anche potestà di rilievo di infrazioni e, conseguentemente, proprio quelle prerogative che consentono di inquadrarlo fra gli incaricati di pubblico servizio;

CONSIDERATO che quanto alla necessità di un formale provvedimento di licenziamento o di destituzione in ipotesi di irrogazione di una siffatta pena accessoria, la giurisprudenza di legittimità è ormai unanime nel ritenere che: *"l'art.9 della legge n°19 del 1990, ai sensi del quale il pubblico dipendente non può essere destituito di diritto a seguito di condanna penale, deve intendersi riferito alla destituzione adottata quale conseguenza disciplinare della condanna, che necessita, in ogni caso, dell'esperimento del procedimento previsto per l'adozione di sanzioni di carattere disciplinare, mentre non si riferisce anche alla destituzione conseguente all'applicazione di misure accessorie di carattere interdittivo, rispetto alle quali la cessazione del rapporto costituisce solo un effetto indiretto, per la fisiologica impossibilità della sua prosecuzione (vedi anche sentenza della Corte Costituzionale n°286/1999) – Sezione Lavoro, sentenza n°3698 del 17/02/2010 - ..... il suddetto intervento normativo non può ritenersi abrogativo dell'art.85, lett. b), del D.P.R. n°3 del 1957, atteso che tale norma si riferisce all'ipotesi di interdizione perpetua dai pubblici uffici, che determina la cessazione del rapporto senza la necessità di un procedimento disciplinare, ed è pertanto immune – in conformità dei principi sanciti dalla Corte Costituzionale con la sentenza n°286 del 1999 – da censure di illegittimità costituzionale. Sezione Lavoro, Sentenza n°16153 del 09/07/2009"*;

RITENUTO quindi opportuno, in esecuzione della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Ragusa n°282/2016, procedere all'adozione del provvedimento del licenziamento in tronco del signor Lutri Ugo;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale;

## DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti,:

- di procedere all'adozione del provvedimento del licenziamento in tronco nei confronti del dipendente signor Lutri Ugo a seguito della sentenza del Tribunale di Ragusa – Giudice del Lavoro - n°282/2016, assunta al protocollo consortile al n°5464/2016, nel ricorso promosso dal signor Lutri Ugo contro questo Ente;
- di dare mandato al competente settore di effettuare le comunicazioni necessarie per l'adempimento della presente deliberazione;
- di inviare copia della presente delibera alla Prefettura di Ragusa per il visto di cui all'art.63 del R.D. n°215 del 15/02/1933.-

Letto, confermato e sottoscritto.

~~Il Segretario Verificatore  
Dott. Giovanni Carriero~~

~~IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. Giovanni Cosentini)~~

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
(Dott. Ing. Giuseppe Maria Margiotta)